

STATUTO
“AUTORITA’ D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO”

INDICE

| | |
|-------------|---|
| Articolo 1 | Costituzione e denominazione |
| Articolo 2 | Durata e Sede |
| Articolo 3 | Finalità |
| Articolo 4 | Funzioni |
| Articolo 5 | Quote di partecipazione |
| Articolo 6 | Organi del Consorzio |
| Articolo 7 | Assemblea |
| Articolo 8 | Attribuzioni dell’Assemblea |
| Articolo 9 | Convocazione dell’Assemblea |
| Articolo 10 | Funzionamento dell’Assemblea |
| Articolo 11 | Consiglio di Amministrazione |
| Articolo 12 | Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione |
| Articolo 13 | Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione |
| Articolo 14 | Presidente |
| Articolo 15 | Direttore Generale |
| Articolo 16 | Direttore, uffici e personale |
| Articolo 17 | Collegio dei revisori |
| Articolo 18 | Patrimonio, contabilità e finanza |
| Articolo 19 | Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati |
| Articolo 20 | Conflitti |
| Articolo 21 | Cessazione del Consorzio |
| Articolo 22 | Norme finali di rinvio |

STATUTO

“AUTORITA’ D’AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO”

Articolo 1 - Costituzione e denominazione -

1. In applicazione dell’articolo 148 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 48, comma 1, della l.r. n.

26/2003 e s.m.i., tra i seguenti Enti locali:

[..]

[..]

[..]

è costituito un Consorzio ai sensi dell’articolo 31 del d.lgs. n. 267/2000, denominato “Autorità d’Ambito della Provincia di Milano”.

Articolo 2 - Durata e Sede -

1. Il Consorzio è costituito a tempo determinato e cessa allo scadere della Convenzione istitutiva (di durata pari a ventinove anni) approvata dagli Enti locali consorziati.

2. Il Consorzio ha sede nel Comune di Milano.

3. La sede e gli uffici degli organi del Consorzio sono messi a disposizione a titolo gratuito dalla Provincia di Milano.

Articolo 3 - Finalità -

1. Il Consorzio costituisce e realizza la forma di coordinamento e cooperazione tra gli Enti locali appartenenti all’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Milano (ATO) per l’esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato e di programmazione e controllo del medesimo. In particolare, il Consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale e di provvedere all’esecuzione delle attività di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo sullo svolgimento di detto servizio ai sensi del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 1, comma 9, e dell’articolo 48 della l.r. n. 26/2003 e s.m.i.

Il Consorzio, secondo le modalità di cui al successivo art. 8, approva e modifica altresì il sistema tariffario, in attuazione dell'articolo 48, comma 2, lettera e), della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. e in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti.

2. Gli organi del Consorzio promuovono ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti locali consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio; in particolare: a) organizzano incontri con gli Enti locali consorziati, anche partecipando, a richiesta o su propria iniziativa, a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte) b) divulgano ed illustrano la propria attività con eventuali relazioni periodiche da trasmettere agli Enti locali consorziati.

Articolo 4 - Funzioni -

Il Consorzio svolge le funzioni previste dalla l.r. n. 26/2003 e s.m.i., dalle normative di riferimento sul ciclo idrico integrato e dalla Convenzione istitutiva approvata dagli Enti locali consorziati.

Articolo 5 - Quote di partecipazione -

1. Le quote di partecipazione dei Comuni al Consorzio, calcolate in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, come risultante dall'ultimo censimento demografico antecedente alla costituzione del Consorzio, scomputata la percentuale di partecipazione della Provincia di cui al successivo comma, sono riportate nell'Allegato A del presente Statuto.

Le quote di partecipazione dei Comuni al Consorzio sono aggiornate dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione per effetto ed in ragione della verifica decennale delle variazioni demografiche rilevate dall'ultimo censimento disponibile dei dati costituenti la base di calcolo delle stesse, ed avranno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla verifica.

2. Al fine di garantire equa rappresentatività alle diverse esigenze del territorio, alla Provincia di Milano è attribuita una quota di partecipazione al Consorzio pari al 10%.

Articolo 6 - Organi del Consorzio -

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;

- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore Generale o, in alternativa, il Direttore;
- e) il Collegio dei revisori.

Articolo 7 – Assemblea -

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti locali consorziati nella persona del Presidente della Provincia di Milano, o di suo delegato, e dei Sindaci o loro delegati.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea:
 - a) la verifica della regolarità della costituzione, l'organizzazione e la direzione delle sedute dell'Assemblea nonché l'accertamento dei risultati delle votazioni;
 - b) la sottoscrizione dei verbali assembleari;
 - c) la vigilanza sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dall'Assemblea;
 - d) ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi.
3. Il mandato di rappresentanza e l'eventuale delega di cui al punto 1 cessano di diritto quando il Sindaco o il Presidente della Provincia decadono dalle rispettive cariche.

Articolo 8 - Attribuzioni dell'Assemblea -

1. L'Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell'attività del Consorzio e ad essa spetta, pertanto, deliberare i seguenti atti fondamentali:
 - a) individuazione su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle politiche e delle strategie volte a organizzare e controllare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalle normative europee, statali e regionali;
 - b) approvazione e modifica, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dei contenuti del contratto di servizio che regola i rapporti tra il Consorzio e i soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico;
 - c) approvazione e modifica, su proposta del Consiglio di Amministrazione del piano d'ambito, del relativo sistema tariffario e delle modalità di riparto tra i soggetti interessati;

- d) affidamento, modifica e revoca, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del servizio idrico integrato;
- e) approvazione del rapporto annuale del Consiglio di Amministrazione in merito alla verifica svolta sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico, nonché in merito al controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
- f) definizione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
- g) individuazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. n. 152/2006;
- h) elezione e revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso;
- i) elezione e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi e/o gettoni di presenza;
- l) elezione del Collegio dei Revisori dei Conti e determinazione dei relativi compensi;
- m) approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
- n) determinazione dell'entità del fondo di dotazione consortile;
- o) approvazione e modifiche su proposta del Consiglio di Amministrazione dello Statuto consortile e dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- p) decisione in merito alla previsione o meno della nomina del Direttore Generale su proposta del consiglio di amministrazione e determinazione del relativo compenso;
- q) ogni altro provvedimento demandato alla sua competenza da leggi o regolamenti.

2. La proposta di revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei componenti o di uno dei membri dello stesso, nonché del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti dell'Assemblea, e deve essere motivata da gravi violazioni dei loro compiti istituzionali. La proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea -

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e per l'approvazione degli atti di competenza.
2. L'Assemblea si riunisce inoltre per trattare argomenti di competenza tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario ed ogni volta che lo richieda almeno un terzo, in termini numerici o di quote di partecipazione, degli Enti locali consorziati.
3. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora della prima e della seconda convocazione dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
4. L'avviso deve pervenire agli interessati almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza mediante servizio postale, telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo.
5. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza mediante telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo recante in sintesi gli argomenti da trattare.
6. Almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione degli Enti locali consorziati. Tale termine è ridotto a 12 (dodici) ore nei casi di convocazione d'urgenza ai sensi del precedente comma 5.
7. I membri del Consiglio di Amministrazione partecipano alle sedute dell'Assemblea.

Articolo 10 - Funzionamento dell'Assemblea -

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
2. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino la maggioranza delle quote attribuite agli Enti locali consorziati.

3. In seconda convocazione l'Assemblea è valida con la presenza di tanti Enti locali che rappresentino almeno il 30 (trenta) per cento delle quote attribuite agli Enti locali consorziati.
4. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice delle quote di partecipazione al Consorzio rappresentate in Assemblea.
5. Nelle Assemblee convocate per decidere sulle materie di cui all'articolo 48, comma 3, della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. , le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole, in prima convocazione, della maggioranza assoluta degli Enti locali consorziati e, in seconda convocazione, valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti, con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
6. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese, per alzata di mano.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di 4 (quattro) componenti eletti dall'Assemblea secondo le modalità prescritte dal presente Statuto, tenendo conto della necessità di garantire equa rappresentatività alle diverse esigenze dei territori ricadenti nell'ATO.
Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione devono essere scelti tra coloro che abbiano una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte e per uffici pubblici ricoperti.
Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri un Vice Presidente.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni.
3. Qualora per qualsiasi causa venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede all'integrazione del Consiglio nella sua prima seduta, che è convocata entro 30 (trenta) giorni dalla vacanza. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato spettante al suo predecessore.
4. In ogni caso, se decadono dalla carica 3 (tre) o più amministratori l'intero Consiglio è decaduto.

5. Non possono ricoprire la carica di amministratori del Consorzio e, se nominati, decadono, gli amministratori e i dirigenti dei soggetti cui compete la gestione e/o l'erogazione del servizio idrico integrato nell'ATO della Provincia di Milano.

Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio e delibera in merito a tutti gli argomenti non riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea.

In particolare, oltre agli atti propositivi di cui al precedente articolo 8, il Consiglio:

- a) vigila sulle attività poste in essere dai soggetti cui compete la gestione e l'erogazione del servizio idrico e controlla il rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente;
- b) da esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- c) promuove presso le Autorità competenti i provvedimenti che si rendano necessari per il perseguimento dei fini del Consorzio;
- d) fatto salvo quanto previsto dall'art. 17 della Convenzione, assume il personale compresi i dirigenti, stabilendone i relativi compensi e, se previsto dall'Assemblea, nomina il Direttore Generale, delibera altresì il conferimento di incarichi professionali di consulenza e di assistenza che si rendano necessari, specificandone i relativi compensi;
- e) delibera sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- f) provvede alle spese e agli acquisti necessari in ordine al funzionamento del Consorzio;
- g) approva i regolamenti interni;
- h) approva la pianta organica del personale del Consorzio;
- i) provvede a tutto quanto non espressamente demandato per legge e per Statuto ad altri organi consortili;
- j) propone all'Assemblea l'attribuzione al Consorzio di ulteriori funzioni.

Articolo 13 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione -

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, nei casi di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede del Consorzio o altrove, purché entro il perimetro della Provincia di Milano ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 3 (tre) dei suoi componenti; in tale ultimo caso la riunione deve aver luogo entro 5 giorni dalla richiesta..

2. La convocazione è fatta per lettera raccomandata, fax od e-mail o altro mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), da recapitarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza a ciascun Amministratore e Revisore al recapito comunicato e risultante agli atti del Consiglio indicando il luogo, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno.

In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o per telefax o e-mail spediti almeno due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

3. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o di chi ne fa le veci.

4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno svolgersi anche per tele-conferenza o per videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti, personalmente identificato a cura del Presidente, sia in grado di intervenire in tempo reale (anche oralmente) durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti, il tutto in modo che sia sempre assicurato il principio della collegialità delle decisioni dell'organo amministrativo. Sussistendo tali condizioni, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

5. Il Direttore Generale partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione con facoltà di intervento.

6. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere formato apposito verbale sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 – Presidente -

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente oltre a convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e a firmarne i relativi processi verbali:

- a) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione dei provvedimenti adottati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- b) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi e dinanzi alle autorità giudiziarie ed amministrative, in particolare stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile;
- c) cura le relazioni esterne, anche con gli organi regionali e nazionali previsti dalle leggi vigenti in materia di servizio idrico integrato;
- d) sovrintende agli uffici e servizi consortili e vigila sull'ordinato svolgimento delle relative attività;
- e) esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto
- f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d'urgenza sottoponendoli al Consiglio di Amministrazione per la ratifica;
- g) firma i documenti contabili e la corrispondenza di sua competenza;
- h) stipula i contratti e le convenzioni di pertinenza consortile

Articolo 15 - Direttore Generale -

1. Al Direttore Generale si applicano, in relazione ai compiti affidati le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori.

2. Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone dotate di specifica preparazione professionale e gestionale, che abbiano già svolto, a livello dirigenziale, attività lavorativa presso enti e/o Azienda pubbliche o private operanti nei settori idrico o energetico
3. La nomina del direttore è a tempo determinato, per un triennio. Qualora prima della scadenza del triennio il consiglio di amministrazione non abbia deliberato circa la cessazione o la conferma in carica del direttore, questi si intenderà confermato tacitamente per un altro triennio.
4. Il Direttore generale è l'organo preposto alla gestione operativa dell'attività del Consorzio. In particolare, assicura il raggiungimento dei risultati programmatici e dei compiti istituzionali attribuiti all'Autorità d'Ambito, sia in termini di servizio che in termini economici.
5. È altresì compito del Direttore Generale sviluppare un'organizzazione interna e del personale che assicuri la migliore utilizzazione delle risorse consortili.
6. Il Direttore Generale svolge inoltre le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, potendosi far coadiuvare in ciò da persona in possesso di idonei requisiti professionali.
7. In veste di Segretario dell'Assemblea, provvede a trasmettere agli Enti locali consorziati le deliberazioni dell'Assemblea, entro 30 (trenta) giorni dalla loro adozione. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività del Consorzio
8. L'ulteriore specificazione dei compiti del Direttore Generale risulta stabilito nel provvedimento di nomina.
9. In ogni caso, sono attribuiti al Direttore Generale tutti i compiti e tutte le funzioni attribuite alla Segreteria Tecnica dell'Autorità d'Ambito operante sotto forma di Convenzione.
10. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale del Consorzio nell'ambito dei poteri a lui conferiti.

Articolo 16 - Direttore, uffici e personale -

1. Il Consorzio è dotato di un ufficio di direzione costituito da un dirigente, con funzioni di Direttore ove non prevista dall'Assemblea la nomina del Direttore Generale, al quale è attribuita la responsabilità gestionale del consorzio.

2. Il Consorzio è dotato, inoltre, di propri servizi tecnici ed amministrativi per il funzionamento dei quali si avvale di personale dipendente nonché, in caso di necessità particolari, di personale comandato dagli Enti locali consorziati, da altri enti pubblici oppure individuato attraverso altre forme contrattuali, previste dalle normative vigenti in materia, sulla base di apposita pianta organica approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Collegio dei revisori -

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria del Consorzio è esercitata dal Collegio dei revisori composto da tre esperti nominati dall'Assemblea secondo i criteri fissati dall'articolo 234, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.

2. I revisori durano in carica 3 (tre) anni decorrenti dalla deliberazione di nomina, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno la responsabilità di esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti di contabilità vigenti.

4. I revisori possono assistere alle sedute dell'Assemblea e, su invito del Presidente, anche alle adunanze del Consiglio di Amministrazione nelle quali si tratti di bilancio, di conto consuntivo oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per il Consorzio.

Articolo 18 - Patrimonio, contabilità e finanza -

1. Il Consorzio ha un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione attribuito a ciascun Ente locale consorziato proporzionalmente alla quota di partecipazione al Consorzio, così come determinate dall'articolo 5 del presente Statuto

Entrano a far parte del patrimonio consortile le eventuali acquisizioni effettuate dal Consorzio con mezzi propri.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dalle somme di cui all'articolo 9, comma 5, della Convenzione istitutiva.

2. Al Consorzio possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito.

3. Tutti i beni facenti parte del patrimonio del Consorzio sono iscritti nel libro cespiti del Consorzio e, a suo nome, presso i registri mobiliari ed immobiliari.

4. Per la finanza e la contabilità del consorzio si applicano le norme vigenti.

Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

La gestione contabile del Consorzio si uniforma al pareggio di bilancio tra costi e ricavi di competenza.

5. Il Consorzio, per il perseguimento dei propri scopi, si avvale dei seguenti mezzi:

- a) fondo di dotazione;
- b) conferimenti o contributi comunitari, statali, regionali, provinciali o di altri enti;
- c) quota della tariffa del servizio idrico integrato;
- d) introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali;
- e) provvista di debito sulla base delle normative pro tempore vigenti.

6) La ripartizione delle spese del consorzio avviene con le modalità previste nella convenzione istitutiva.

Articolo 19 - Trasmissione atti fondamentali del Consorzio agli Enti locali consorziati -

1. Il Presidente provvede a trasmettere agli Enti locali consorziati, entro 60 (sessanta) giorni dalla loro adozione, le deliberazioni dell'Assemblea.

2. Tale trasmissione non ha finalità di controllo ma di informazione sull'attività del Consorzio.

Articolo 20 – Conflitti -

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti locali consorziati e tra di essi ed il Consorzio sono sottoposte al Garante dei servizi locali di interesse economico generale di cui all'articolo 3 della l.r. n. 26/03 ed alle altre autorità competenti.

Articolo 21 - Cessazione del Consorzio -

In caso di cessazione del Consorzio, il patrimonio, al netto di eventuali oneri e passività, verrà ripartito tra i singoli Enti locali consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione così come risultanti dall'ultimo aggiornamento assembleare, e alla Provincia di Milano nella misura del 10% del totale.

Articolo 22 - Norme finali di rinvio -

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto si osservano le norme previste dalla legislazione per le aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto compatibili.